



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IV - n. 2-2009**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**8**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IV - n. 2-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli  
G. J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

**Apostolicum Romanae Rotae Tribunal – Calatayeronensis  
– Jurium – 14 martii 2008 – Coram Mons. Giuseppe Sciacca, ponente**

**Concessione e revoca di un privilegio – *Restitutio in integrum* – “Situazioni giuridiche soggettive” – Tutela dei diritti del fedele**

*Il Legislatore ai sensi del canone 76 C.I.C definisce il privilegio come un atto speciale in favore di certe persone sia fisiche che giuridiche. Questo può essere concesso dal Legislatore o dall' Autorità esecutiva alla quale sia stato concesso questo potere. Per sua natura il privilegio è perpetuo. Esso non è concepito come una legge, ma come un favore, che modifica il diritto e va oltre lo stesso. Non è altro che una norma ad personam, pertanto non è concesso a tutta la comunità. Il possesso centenario, cioè l'esercizio continuo di un favore, fa presumere che il privilegio sia stato concesso.*

*Adumbratio casus*

(*Omissis*) 1. – Immani quassante diei II ianuarii 1693 terrae motu, omnia fere civitates, pagi, oppidulaque Siciliae in orientem versa fere ruinavere omnino; confestim denuo affabre exstructa, ad novam redierunt vitam: inter ea pagus v.d. 'Occhiola', cui novum nomen novaque et quidem peculiaris octangula species, 'Grammichele', intra dioecesis Syracusarum fines.

2. - Aedificata rursus ecclesia S. S., potiores oppidulani nonnulli in eadem denuo exstructum voluerunt, aere proprio, altare simulacrum continens Ss. Christi ad columnam patientis, summopere ab universa Sicula gente, summa pietate animique commotione exculi.

3. - Syracusanus Episcopus, R.P.D. F. F., dein, tam studiosae fidei dignum voluit conferre praemium, cum statuit praedictos oppidanos in perpetuo iure fore gavisos sollempnia apparandi pro Ss. Christi ad Columnam gerenda pompa, seu processione, vespero cadente Feriae V Hebdomadae Maioris.

4. - Episcopum inter et praeaudatos oppidanos, illa igitur peculiaris iuridica relatio instaurata est, contractualis quidem naturae, quam iurisperiti obligationem vocitant.

5. - Quippe quod privilegium - remunerationis titulo - R.P.D. J. B. A., Syracusanus Antistes, singillatim confirmavit et quidem nominatim, scilicet dominis L., A., C., D., G., S., A., V. G. atque '(ai) loro discendenti ed eredi'. Ha in Decreto diei 9 martii 1799 praedicti R.mi Episcopi.

6. - Praefatum privilegium confirmatum est, die vero 11 martii 1905, ab Exc.mo P.D. D. D. B., Calatayer. Ecclesiae, interdum institutae (12 sept.1816), Episcopo.

7. - Rite, vero, omnibus interesse habentibus auditis, et quidem ad normam iuris procedens, decreto sub die 25 ian. 1988 pro lato, Exc.mus P.D. V. M., Calatayeron. Ep.us - consentientibus 'civibus', perantiquo privilegio inintermisse fruentibus - So-

dalibus Confraternitatis a Ss.mo Sacramento, apud paroecialem S. Spiritus ecclesiam commorantis, privilegium processionis gerendae extendit.

8. - Rebus sic stantibus, Rev.dus C. P., praedictae paroeciae curio, epistula Exc.mo P.D. V. M., Calaty. Eppo die 11 nov. 1993 missa, conquaestus est “questi signori ‘civici’ (famiglie nobili-benestanti) vantano dei diritti, ma non sono inseriti nella comunità ecclesiale”, atque ab Episcopo expostulavit (di) ‘far gestire la processione di Cristo alla Colonna al parroco pro-tempore dandole (sic) facoltà di scegliere ‘i portatori del fercolo’ tra i rappresentanti di tutte le comunità ecclesiali esistenti nella Parrocchia dello Spirito Santo”.

9. - Litteris prae laudato Rev.do Parocho sub die 9 martii 1994 missis, petitioni Parochi Episcopus annuit, ita scribens: “Il Parroco, di diritto, presiede la Commissione, o qualunque altro gruppo, o Comitato, che cura lo svolgimento sia della processione del Cristo alla Colonna, sia di ogni altra processione che ha inizio dalla chiesa parrocchiale, scegliendo e aggregando membri tra persone di provata vita cristiana. “Il Parroco – prosequitur Exc.mi Episcopi epistula – a suo prudente giudizio, ha facoltà di estendere la possibilità di portare il Simulacro del Cristo alla Colonna anche ad altri membri della comunità di Grammichele, non previsti dal decreto 25 gennaio 1988 del Nostro Predecessore”.

10. - “Cives”, igitur, ab apparanda Christi solenni pompa primum a Parocho exclusi, putantes se gravem suorum iurium subiisse laesionem, supplicem libellum die 7 maii 1996 Tribunali Eccl.co Calatayeron. porrexerunt, ad propria iura tuenda ac vindicanda; Vicarius Judicialis dioecesis Calatayer., decreto diei 27 dec. 1999 libellum reiecit, cum non agnovit legitimitatem actorum standi in iudicio; quod autem decretum Appellationis Tribunal, scilic. Metropolitanum Syracusarum, die vero 29 martii 2000 confirmavit plene.

11. - Sed non acquievit inter actores unus, nempe d.nus A. S., atque iure suo fretus, ad N. Apostolicum Auditorium interposuit recursum, restitutionem in integrum petens.

12. - Constituto, per Exc.mi Decani decretum, Turno Rotali coram R.P.D. Tumaruri pon., prae laudatus Turnus, decreto die 14 nov. 2004 prolato, non concedendam, statuit, esse restitutionem in integrum.

13. - Actor, dein, strenuus quidem factus, per suum Patronum Adv. C. G. adversus praedictum decretum ad Tumus sequentem appellavit, expetens etiam ut causa apud S.Tribunal Romanae Rotae avocaretur.

14. - Varias patiente moras quaestione, suffecto R.mo Ponenti P.D. F. L. I., interdum Praelato Auditori Emerito evaso, infrascriptus D. Ponens, atque R.do Justitiae Promotori, sciI. P. Josepho F., necopinante e vita sante functo, novus P.I. Nostri Sacri Ordinis, sciI. R.P. S. P., qui die 23 martii 2005 suum emisit votum, omnibus iure servandis servatis, decreto Rotali diei 14 iun. 2005, competentia R.Rotae recognita, necnon, legitimitate partis actricis standi et agendi in iudicio, Noster Turnus decretum coram Turnaturi diei 14 Nov. 2004 reformavit, restitutionem in integrum concedendo, atque expetens ut causa ab Exc.mo Decano abhinc a prima instantia ad N. avocaretur Auditorium ad mentem art.52 NRRT collati cum epistola E.mi Card. Secretarii Status S.S. diei 21 maii 1997 ad Decanum H.A.T., quod, per ipsius Decani decretum diei 25 iulii 2005 factum est.

15. - Patrono instante actoris, sub die vero 17 oct. 2005, sequenti sub formula disceptandum dubium concordatum est: “Ad primum: Utrum, vi privilegii diei 7 martii 1799 a Syracusano Antistite concessi atque ab Exc.mo Ordinario Catalayeronensi sub die 25 ianuarii 1988 modificati, heredes quarumdam familiarum pagi

«Grammichele» (A, A, G, R, S, V) ius habeant «di organizzare il necessario per la processione del Giovedì Santo e quello di trasportare, nel corso della medesima, il Cristo» necne; et, quatenus affirmative.

Ad secundum: Utrum pars conventa, si et quatenus hoc ius conculcaverit, tenenda sit de danmis (et moralibus) abhinc ab anno 1996 provocatis, aequitative aestimandis atque reficiendis, necne”. Defensionalibus commutatis tandem scripturis: Memoriale P.J. sub die 16 ian. 2008, Restrictu pro actore sub die 13 febr. 2008 ac Restrictu pro convent die 8 martii 2008 – haud nempe sine quadam cunctatione sive propter subitanum decessum Patroni ex off. partis conventae (Adv. F. R.), sive propter substitutionem, valetudinis causa, novi pro convento constituti Patroni, vide licet Adv. Z. C., cui suffectus est Adv. E. – Nobis hodie praefato dubio onus respondendi tandem occurrit.

*In iure et in facto*

16. - Si non multa infrascripti RR.DD. Auditores censent esse expendenda circa legitimitatem partis recurrentis standi in iudicio, cum fuse lateque de hoc Nostrum Decretum diei 14 ian. 2005 pertractavit, perutile prorsus putant quaestionem, in praesentiarum elegantiozem, circa R. Rotae competentiam enodare profundius, seu de via iudiciaria, quam sunt secuti, dare rationem. Sed procedere ex ordine praestat.

17. - Quoad primum punctum, circa nempe legitimitatem actoris standi et agendi in iudicio, uti in citato Nostro decreto iam diximus, concedendo ideo restitutionem in integrum: ex plurimis supra relatis RR. Ordinariorum interventibus, expresse missis ad familias oppidanorum (“i civici”), qui iure utebantur pacifico apparandi Christi pompam, ex privilegio titulo remunerationis eisdem ab Episcopo Syracusarum concessa atque a variis Praesulibus usque ad Exc.mum D. M. per decretum diei 3 ian. 1988 confirmatum, meridiana patet luce.

Dominus Sileci, insuper, “autocertificazione” produxit, quae ab Italica lege sane admittitur inter media probationis atque, uti iam in Nostro ediximus decreto, concisa referendo verba Cl.mi Al. Chiappetta: “giuridicamente i documenti pubblici civili sono equiparati ai documenti pubblici ecclesiastici”.

Ad rem, ceterum, et quidem ad abundantiam, praefatus Sileci suae gentis propaginum produxit diagramma (“albero genealogico”), a civili auctoritate recognitum ex quo manifestum est eundem virum ab illa descendere familia cui, de quo agitur, concessum fuit privilegium.

18. - Quod autem privilegium, quod iteramus, titulo remunerationis fuit collatum, integrat quae hodiernis diebus magnae notae canonistae nuncupant iura subiectiva, innixi quidem super classica canonica doctrina: ‘privilegium facultas (est) subiectiva permanentis’, ita Cl.mus Wernz (‘Ius Decretalium’, I, Romae 1898, 175 et 178);

“Queste realtà giuridiche – facoltà, potestà, diritti – sono ciò che la moderna dottrina chiama ‘situazioni giuridiche soggettive’, in considerazione del fatto che riguardano la condizione giuridica delle persone”. Ita, perspicuo calamo, scribit cl.mus E. Labandeira, suo in ‘Trattato di Diritto Amministrativo Canonico’, Milano 1994, p.335.

19. - Privilegium rite collatum alicui personae statim ius fit subiectivum usquedum ad normam iuris revocetur ab eadem auctoritate quae ipsum concessit. Dominus autem Sileci, prouti habens interesse, una cum “i civici”, huiusmodi iuri subiectivo suo abrenunciare noluit, immo strenue voluit id defendere. “...una persona, ad esempio – tenet praelaudatus Labandeira – può rinunciare ad un proprio diritto per liberalità,

generosamente, ma sarebbe ingiusto che dovesse farlo per imposizione del superiore o dell'ambiente sociale o perché il sistema non gli offre un'adeguata protezione. Se nella Chiesa non è ammissibile che qualcuno propugni soltanto il proprio interesse ancora meno sarebbe ammissibile un' abituale rinuncia dei diritti da una parte dei fedeli, il che arrecherebbe danno a tutto il corpo sociale e costituirebbe un esempio in ciò che S. Tommaso chiama "oboedientia illicita" (S. Th., II-II, q. 104, a. 6). ( op. cit.). Qui iure suo utitur, neminem laedit. Etenim, sic dictat canonica Lex: "Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris" (can. 221 §1).

20. - Sed quidnam privilegium? Nobis praebent responsum cann. 76-84 CIC, necnon doctrina canonica sive antiquior sive recentior: paucis verbis, ita probatam doctrinam possumus resumere: "Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate executiva cui legislator hanc potestatem concesserit". Privilegium actus est ergo administrativus singularis, a quo iura dimanant, positus a competente auctoritate administrativa (can. 76 §1). "Privilegium Principis - sonat perantiquus effatus - decet esset mansurum". Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur (can. 78 §1). Adnotare etiam praestat quod "privilegia ad remuneranda bona opera concessa... sunt favorabilia et proinde latae interpretationis", ita C. Holbock, in 'Tractatus de iurisprudencia Sacrae Romanae Rotae' (Graz 1957, p. 16). Etenim "nell'ambito della cultura e dei sistemi politici moderni il termine privilegio viene ad assumere una connotazione generalmente negativa, in quanto esprime una situazione in contrasto col principio di uguaglianza sancito da ogni carta costituzionale. Ma nel linguaggio canonico il privilegio, che pure definisce una situazione giuridica diversa rispetto a quella determinata dal diritto comune, pone in evidenza non tanto l'aspetto discriminatorio, quanto piuttosto la capacità dell'ordinamento canonico di adattarsi con estrema duttilità alle esigenze concrete. Tanto più che in linea normale il privilegio, anche se concesso in favore di una persona singola tende a promuovere ed incrementare la vita comunitaria...".

A meno che non si provi il contrario, si deve presumere che il privilegio venga concesso non temporaneamente, ma per sempre. Si estingue quindi solo con la morte o con l'estinzione del destinatario" (G. Mazzoni, 'Le norme generali', in AA.VV. 'La normativa del nuovo Codice', a cura di E. Cappellini, Brescia 1983, p.44). Roborat J. Garcia Martin cum adfirmat privilegia non esse "frutto dell'arbitrio", sed agitur de "riconoscimento della giustizia e dei diritti concreti" ('Le Norme generali del Diritto Canonico', Roma 1995, p. 243)

21. - Privilegia - quae diximus censenda esse perpetua, pariter ac leges nihilo minus variis modis cessare possunt et quidem per revocationem cum lex contraria lata sit atque ubi in ipsa lege caveatur per suetas clausulas, ex. gr. "non obstantibus privilegis quibuscumque", "non obstantibus privilegis etiamsi concessis", per modum contractus vel meritorum intuitu vel per formalem actum ex parte competentis superioris disertis verbis privilegium determinatum revocantis, quae revocatio dumtaxat obtinet effectum, quando lata seu notificata sit rite, videlicet ad normam iuris, titulari privilegii, sub dictamine can. 79 coll. can.47.

Privilegia cessare possunt et per renunciationem vel continuatum non usum. Renunciatio, quatenus actus liberus et voluntarius, requirit ut ab Auctoritate acceptetur (can. 80 §1).

'Il decreto con cui si dichiara la cessazione del privilegio, a norma del can. 51, dovrà essere dato per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni'. Ha

Cl.mus A. Perlasca, in ‘Un caso di cessazione del privilegio: can. 83 § 2’, in ‘Quaderni di dir. ecclesiale, 14 (2001) 381-393

22. - Sed enodanda manet – etsi in Nostro citato decreto hoc fecimus sub nn. 19-22 quibus ex integro remittimus – quaestio num Romana Rota praesentem pertractando causam limites propriae competentiae ultragressa sit, et quidem ad mentem can. 1400.

Minime infitiandum est quod sane scimus - exinde ab Apostolica Constitutione ‘Sapientii consilio’ S.ti Pii X, cuius centenaria recolitur memoria nitidissimum adesse discrimen inter eas res quae via administrativa, seu ad tramitem disciplinae sunt tractandae et eas quae iudiciaria autem via, ad tramitem nempe iuris. Primae autem in Romanis Congregationibus, alterae, vero, in Tribunalibus ac, ex sua competentia a Lege sancita, penes H. Apostolicum Tribunal.

23. - Si agitur de adserta laesione iuris quaesiti orti ex relatione contractualis naturae inter partes, seu ex obligatione, ad reparandam iustitiam via iudiciaria adiri potest. Sic ex antea actis temporibus tenuit Rota: “Si obligatio orta est inter potestatem publicam et subiectum privatum, ex contractu, vel alia fonte obligationis iuris privati, etiamsi occasione exercitii potestatis administrativae, tunc actio iudicialis institui posset penes R. Rotam (cf. unam coram Bonet, diei 9 maii 1960, in SRRD, vol. LII, pp. 265 ss, vel aliam, diei 17 iuuii 1920, coram Prior, in SRRD, vol. XII, pp. 152 ss.)”. “Ubi quod Princeps non potest alterare contractus cum ero initos etiam de plenitudine potestatis, quia Deus subiecit ei leges, non autem conventiones” (Cyriac, contro 59, n. 17).

Auctor classicus ex optimis, Pichler (lib. I, tit. 35, n. 20) sequentibus verbis depingit contractum: “Conventio ultro citroque habita, pariens per se actionem civilem”. Ex huiusmodi quaestione, controversia inter partes exoritur iudicialis, eo sensu quo Iudex, prouti tertius inter partes exstat. “Item dixi, quod privilegium concessum, quod non solum pendet ex sola voluntate concedentis, sed ex iure alteri quaesito, propter illius factum non potest revocari (Baldus, in lego’ Si cum mihi f.f. de dolo’).

24. - Ex supra in factis specie recolitis, in propatulo est quod inter Syracusanum Antistitem atque oppidanos exorta sit relatio ex natura contractuali, remunerationis titulo per quod oppidanis illis qui, aere suo, in denuo exstructa ecclesia Spiritus Sancti, sacram aedificaverunt aediculam seu capellam SS.mo Christo Columnae adstricto pientissime sacrata: privilegium dein Episcopus praefatis oppidanis concessit peculiare, solemnem videlicet Christi Patientis, apparandi processionem, vespero cadente feriae V Hebdomadae Sanctae.

Inutile est retexere quod huiusmodi privilegium usque ad Exc.mum M. qui id extendit Sodalibus Confraternitatis, ad normam iuris, rite videlicet titulares legitimos audiendo, confirmatum est.

25. - Ex hucusque disputatis palam constat quod rev.dus sac. C. P., curio parociae S.ti Spiritus (in praesenti causa rite citatus sed qui numquam coram Apostolicis Iudicibus se sistere “Censuit, quamobrem Exc.mus N.S.O. Decanus ad eius iura tuenda Patronum ex off. constituit), innixus super epistula Exc.mi Episcopi Manzella diei 9 martii 1994 – quae epistula, re quidem vera, quod notatu est dignum, vestem et naturam decreti administrativi numquam induit, immo in eadem ne verbum quidem datum est invenire de privilegio, propterea concludi debet Exc.mum Praesulem minime cogitasse de privilegio auferendo – partem actricem spoliavit iure, quo pacifice fruebatur, solemnem Christi Patientis apparandi pompam prouti per saecula evererat, nemine auditio nec nullo administrativo processu rite instructo. Privilegium dein non fuit revocatum ad normam can. 79 collo cum can. 47, auditis nempe titularibus,

iisdemque revocationem formaliter notificando, sed, e contra, iisdem omnino insciis, eorum ius quaesitum, igitur, manifesto laedendo.

26. - Ast insuper, censuere infrascripti DD. Auditores – quamvis iuridice stricte loquendo ad parandam sollemnem processionem, de qua controversitur, iuxta a legitima Auctoritate concessum privilegium et consequentem perantiquam traditionem, hoc unum requiritur: quod fideles ‘i Civici’ legitimi sint descendentes illarum familiarum quae in ecclesia S. Spiritus terraemotu a. 1693 collapsa cappellam aedificaverunt – ne ignavi vel minus digni vel communitatis paroecialis pastorali ac apostolicae actuositati omnino extranei ad socordiam, per Nostram sententiam, excitentur, eoque vel minus, ad vitae christianae negligenda vel ignoranda praecepta – quod paradoxon saperet ! – nihil vetat quominus Rev.dus Parochus pro ipsamet paranda processione, firmo manente iure de quo supra, consilio praehabito cum oppidanis (‘civici’), Ordinario adprobante, ordinem seu ‘Regolamento’ conficiat, in quo edicatur de necessariis dotibus moralibus quibus praediti esse debent oppidani praedicto privilegio gaudentes, ut inter sacra traditionalia sollernnia vera effulgeat pietas.

27. - Quoad darnna reficienda ex parte conventa spectat, Infrascripti Domini decreverunt partem conventam, Parochum nempe, darnnis reficiendis non teneri, ad reconciliationem, concordiam et communionem in paroecia fovendam animosque emulcendos, eo magis quod ipse Parochus se gessit iuxta quae Ep.us M. in epistula diei 9 martii 1994 eidem tradiderat.

28. – Quibus omnibus tum in iure tum in facto perpensis, Nos infrascripti Domini Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, decernimus et definitive sententiamus, ad propositum dubium respondententes

AFFIRMATIVE AD PRIMUM, SEU PRAEFATAS FAMILIAS (A., A., G., R., S., V.) rus HABERE “ORGANIZZARE IL NECESSARIO PER LA PROCESSIONE DEL GIOVEDÌ SANTO E QUELLO DI TRASPORTARE, NEL CORSO DELLA MEDESIMA, IL SIMULACRO DEL CRISTO”;

NEGATIVE AD II.UM, SEU PARTEM CONVENTAM NON TENENDAM ESSE AD DAMNORUM REFECTIONEM, IN CASU. (*Omissis*)



# Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale

MONS. GIUSEPPE SCIACCA

Ritengo che il benemerito Consiglio Direttivo del'Arcisodalizio, individuando il tempo su cui riflettere nel corso di quest'anno e, segnatamente, nell'odierno incontro, debba aver preso estremamente alla lettera le ragioni addotte dal compianto e caro Mons. B. de Lanversin allorquando, nella decisione del 10 marzo 1989<sup>1</sup> nettamente escludeva l'assimilazione fonale delle intossicazioni provocate dall'uso di psicostimolanti (per lo meno di quelle di cui all'oggetto del nostro incontro) a quelle causate dall'alcolismo, poiché si legge nella cito coram de Lanversin – solo quest'ultimo (l'alcolismo cioè) può essere considerato come una vera e propria malattia mentale, ben diversa “*ab aliis intoxicationibus (ex. gr. morphinismus, heroinismus, cocainismus etc. gravemen psychicum plectantibus)*”, poiché queste – a giudizio dell'illustre Uditore – *contra quam alcolici potus* (a differenza, cioè, delle bevande alcoliche), *laesiones in cerebro et in nervis minime inferunt*; ebbene – dicevamo – il Consiglio Direttivo deve aver condiviso siffatta posizione, se già nel titolo dell'argomento di questo nostro incontro vien tassativamente escluso ogni riferimento all'alcolismo fra gli psicostimolanti capaci di indurre disturbi di natura psichica sulla formazione del consenso matrimoniale. Probabilmente – come nota Giuseppina Canale in un suo saggio dedicato all'argomento<sup>2</sup> – ciò si deve ad una considerazione di prevalente natura sociologica, o di politica giudiziaria, dal momento che l'uso (il commercio e il consumo) di alcol – a differenza di quanto avviene per le droghe – non è penalmente perseguito, malgrado, da un punto di vista medico e psichiatrico anche l'alcol sia una droga, poiché anch'esso crea dipendenza, e siffatta considerazione ha condotto sia la dottrina sia la giurisprudenza ecclesiastica a parlare di alcolismo da una parte e tossicodipendenza dall'altra come fenomeni differenti<sup>3</sup>. Epperò – anticipando sin da adesso quelle che saranno le conclusioni sommarie di queste nostre brevi note – alla luce della prevalente giurisprudenza Rotale (della quale daremo velocissimi saggi) le intossicazioni di natura alcolica e quelle causate dall'uso di psicostimolanti, sovente presenti nello stesso soggetto, producono i medesimi effetti, così venendosi di fatto a stabilire un sostanziale parallelismo fra queste due diverse fattispecie (psicostimolanti e alcolismo). La giurisprudenza Rotale, infatti, in prevalente misura, nel decidere le

---

<sup>1</sup> RRD, vol. LXXXI, p. 182, n. 8.

<sup>2</sup> G. CANALE, *Disturbi correlati all'assunzione e alla dipendenza da sostanze e loro valutazione canonistica*, in AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico*, LEV 2000.

<sup>3</sup> Cfr. A. MARTINEZ BLANCO, *Incidenza de la drogadependencia en el consentimiento. matrimonial segun la Jurisprudencia Rotal*, 375.

cause attinenti alla psicodipendenza si è plasmata sul paradigma elaborato in materia di alcolismo. Emblematica, al riguardo, la c. Sabattani del 24 febr. 1961<sup>4</sup>. Un giudizio assai severo – e, ritengo, giustamente – che si dava di predicatori e conferenzieri era che avessero preso le mosse per il loro dire 'da Adamo ed Eva'; il che – secondo taluno – sarebbe per così dire, epistemologicamente connaturato al diritto canonico per quel che è stato polemicamente definito il suo inevitabile 'bartolismo', per cui ogni libro, ogni trattato, ogni saggio finirebbe col riassumere e col ripetere tutti gli altri ...

Ebbene: sono consapevole di correre anch'io questo rischio, ma non posso tuttavia prescindere dal richiamare – seppur 'raptim' – alcune nozioni generalissime sul consenso, e quindi sul sistema matrimoniale, siccome risultato d'un processo psicologico e d'un atto umano di intelletto e di volontà, che, può, appunto, risultar compromesso anche dall'uso degli psicostimolanti.

Com'è noto '*lippis et tonsoribus*', e *millies* ripetuto, il Concilio Vaticano II – scoprendo quella che è stata definita la dimensione personalistica del matrimonio – nella costituzione pastorale '*Gaudium et Spes*', al n. 48, lo ha definito '*l'intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, (quae) foedere coniugali seu irrevocabili consensu instauratur...*'.

Il can. 1055 del vigente CJC ha fatto propria, declinandola in termini giuridici, siffatta definizione conciliare, allorquando ha determinato l'essenza del matrimonio siccome *foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt*, indicandone altresì, secondo l'intrinseca natura teleologica, i fini istituzionali, e cioè '*ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum*'. e sancendone inoltre l'elevazione da parte di N.S.G.C. a dignità sacramentale, per cui '*inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum*' (§ 2 can. 1055).

Il can. 1057 afferma la natura consensuale del momento genetico o costitutivo del matrimonio; consenso, *actus voluntatis*, cioè *actus humanus* che, in quanto tale, non può essere sostituito da alcuna potestà umana. Viene pertanto ribadito il principio della necessità e insostituibilità del consenso, come incontro convergente di due libere volontà, in ordine alla previsione di una comunità di tutta la vita (*foedere irrevocabili*: § 2 can. 1057).

Il concetto giuridico di consenso – in riferimento a ciò che dev'essere conosciuto (cfr. can. 1096) e a ciò che non dev'esser positivamente escluso con atto di volontà (can. 1101 § 2) – ne integra l'aspetto meramente psicologico, purtuttavia necessario ed indefettibile.

Ancora: pur ribadendo il diritto naturale al matrimonio, che compete a ogni persona (cfr. can. 1058), il vigente ere –sull'onda lunga e preziosa di una elaborazione e di un travaglio giurisprudenziale della Rota Romana pressoché "cinquantennale, nel can. 1095 ha proceduto a quella che è stata definita la 'previsione dell'incapacità a contrarre matrimonio... Tale previsione, da parte del Legislatore Canonico, specialmente se si tiene presente il caso del tossicodipendente, non va intesa come uno strumento teso a 'criminalizzare' o a 'punire' il soggetto, ma piuttosto a tutelarlo in considerazione della natura, della complessità e delle conseguenze dell'impegno matrimoniale<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> RRD, vol. LIII, pp. 116-132.

<sup>5</sup> G. BARBERINI, in *Tossicodipendenza e consenso matrimoniale. Considerazioni giuridico-canonistiche*, in «Aggiornamenti sociali» 11/1984, pp. 693 ss.

*In cosa consiste la tossicodipendenza*

Secondo lo speciale comitato costituito presso l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che studia i problemi legislativi, sociali e criminologici nel loro aspetto di prevenzione, la "farmacodipendenza" è uno "stato psichico e talvolta anche" fisico risultante dall'interazione tra un organismo vivente e un medicamento, caratterizzato da modifiche del comportamento ed altre reazioni comprendenti sempre una pulsione a prendere il medicamento in maniera continua e periodica al fine di ritrovare i suoi effetti psichici e di evitare talvolta il disagio della privazione. Tale dipendenza può dunque essere psichica e anche fisica. La dipendenza psichica è uno stato caratterizzato da una soddisfazione psicologica provocata dal prodotto, e che spinge l'individuo ad abusare di quella sostanza o di una analoga, in maniera continua o intermittente, allo scopo di provocare nuovamente queste soddisfazioni o di evitare uno stato di malessere da assenza. Oltre alla dipendenza psichica, l'abuso di medicinali e, talvolta, di altre sostanze può provocare una dipendenza fisica che consiste in un corteo di disturbi, che possono apparire allorquando l'uso della sostanza venga bruscamente interrotto, ovvero quando la sua azione risulti inibita da un antagonista specifico. Siffatta sindrome viene chiamata, appunto, di astinenza e scompare allorquando al soggetto venga reiterata la somministrazione di quella determinata sostanza.

Perché insorga uno stato di tossicodipendenza è necessaria la convergenza di molteplici fattori: personalità debole, circostanze favorevoli, materiale disponibilità di una sostanza capace di produrre condizionamento. Tra i fattori più importanti meritano particolare attenzione due di essi: una certa predisposizione, col tempo radicatasi nel soggetto, e la disponibilità di una sostanza idonea. Le circostanze occasionali, che favoriscono l'assunzione della sostanza, il più delle volte non sono che fattori scatenanti una disposizione nevrotica soggiacente o strutturale, che viene, appunto, non 'creata', bensì solo 'slatentizzata' ...

E vorrei, qui da subito citare 3 sentenze Rotali, recenti, attinenti all'uso di uso di psicostimolanti di cui nell'oggetto del nostro tema:

– Coram. Caberletti del 25 giugno 1999: ...*usus medicamentorum stupefactorum fragilitatem psychicam plane ostendit*<sup>6</sup>;

– c. Sable 22 marzo 2002: *Quae cuncta (excessus potationis et abusus substantiarum stupefacientium pro certo denotant veram personalitatis deordinationem* (inedita);

– c. Monier 30 magg. 2003: *Facta seu adiuneta evidenti sunt quae incontestabile elementum fundant, nempe immaturitatem viri longe ante nuptiarum celebrationem fuisse gradus gravis etsi de marijuana ad cocainam progressive transisse* (inedita).

Essendo la tossicomania in senso lato piuttosto un sintomo, è la personalità con i suoi conflitti, carenze biologiche, affettive e socio-educative a costituire, per lo più, quella struttura gravemente patologica e anomala; e purtuttavia non mancano casi di personalità pressoché normali nei quali la droga e la situazione socio-ambientale costituiscono gli aspetti determinanti di maggior rilievo.

---

<sup>6</sup> RRD, vol. XCI, pp. 504, n. 14.

*Incidenza dell'uso di sostanze tossiche sulla capacità di contrarre matrimonio*

È stato affermato da taluno<sup>7</sup> che l'uso di droghe o sostanze tossiche, anche se comporta un'alterazione soltanto parziale e incompleta nella capacità di intendere e di volere dell'individuo, è purtuttavia tale da privare la persona della maturità di giudizio richiesta per contrarre valido matrimonio canonico.

Secondo siffatta impostazione si giungerebbe ad affermare che l'uso di sostanze stupefacenti rende il soggetto inabile ad esprimere un valido consenso matrimoniale, ossia che in modo automatico la tossicodipendenza causi incapacità consensuale.

Come abbiamo già accennato sopra, tale assunto non può essere accolto *sic et simpliciter*: si presta, infatti, a una seria verifica, nel senso che la tossicomania può ritenersi fonte di nullità matrimoniale soltanto laddove essa determini nel soggetto – e ciò sia peraltro riscontrabile – una forma di anomalia che, comunque la si voglia definire, vada a intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e di volere da parte del contraente.

Occorre, infatti, salvaguardare il diritto naturale al matrimonio che compete anche al tossicodipendente, diritto intangibile per ogni persona umana, anche se si può obiettivamente individuare nella previsione legislativa del can. 1095 una tutela degli interessi dello stesso tossicodipendente, che gli impedisce, cioè, di trovarsi in una situazione più grande di lui e di fronte a impegni e responsabilità insormontabili ch'egli – per la sua particolare condizione – non sarebbe in grado di onorare.

Ne consegue che l'adozione di un criterio generalizzato per la valutazione della capacità/incapacità matrimoniale del tossicodipendente, valido per tutti i casi di assunzione o dipendenza da sostanza, non è certamente proponibile, e che va piuttosto seguita – siccome vien percorsa dalla costante Giurisprudenza Rotale – la strada che porta alla considerazione e valutazione, volta per volta, del caso concreto, come magistralmente afferma una coram Jullien del 23 febbraio 1935: *utrum vero in casu determinato tota defecerit debita deliberatio, an remanserit sufficiens lumen intellectus visque voluntatis, iudicis est aestimare...*<sup>8</sup>

Questa mi appare come non provvisoria conclusione che sin da adesso si può trarre. Appurato chiaramente che oltremodo difficile è schematizzare in termini perentori e assoluti gli effetti delle diverse droghe, risulta necessario, nel caso specifico, stabilire da una parte la connessione tra le sostanze e le dosi in cui esse vengono assunte, e, dall'altra, la struttura complessiva della persona e del suo organismo, non trascurando, altresì – ma questo, più che mai è officio dei Periti –, che si studi attentamente l'effetto della droga assunta sulle funzioni cerebrali ed eventualmente sulla funzione procreativa, e i danni acuti, cronici o indiretti da essa provocati. Senza tralasciare di considerare, inoltre, l'eventuale temporaneità dell'anomalia provocata dalla droga, ma incidente sull'intelletto e la volontà al momento del consenso, come indicato dalla *Dignitas Connubii* al n. 209 § 1.

In linea generale, si possono distinguere tre gradi di dipendenza dalla droga, producenti perturbazioni psico-comportamentali: dipendenza acuta, cronica e vi è anche un 3° grado in cui la tossicomania perviene ad uno stadio di autentica irreversibilità:

<sup>7</sup> FRANCESCO BERSINI, *Il matrimonio del tossicomane è valido per la Chiesa?*, in «Famiglia Cristiana» n. 38 (1991) 17.

<sup>8</sup> SRRD, vol. XXVII, p. 79, n. 6.

a) Nelle tossicomanie cosiddette *acute*, l'individuo presenta forme momentanee di perturbazione della mente: le facoltà intellettive e volitive del soggetto subiscono alterazioni temporanee, legate all'assunzione o alla mancanza della droga.

b) Le tossicomanie croniche determinano, invece, un complesso di alterazioni psichiche stabili e permanenti, con un decorso progressivo fatalmente sempre più grave. Nel caso di tossicomania cronica, infatti, si verificano vere e proprie psicosi che possono determinare il venir meno di tutti i sentimenti etici, una decadenza progressiva dell'attività intellettuale, una crescente debolezza ecc.

c) Nelle tossicomanie, infine, allo stadio terminale o *irreversibile*, il soggetto, ormai schiavo delle sostanze tossiche, finisce per cadere in uno stato di ebetismo, con ottundimento generale della sensibilità, dell'intelligenza e della volontà, palesando altresì una degradazione del pensiero sempre più acuta, nonché la crescente dissociazione psichica delle varie attività mentali: vien meno, insomma, quell' "*harmonica facultatum conspiratio*", che è presupposto necessario per la posizione d'ogni atto '*vere humanus*'.

Ma vediamo ora, brevemente, quali potrebbero essere i possibili campi d'incidenza della droga e della dipendenza da droga sul consenso matrimoniale con riferimento al can. 1095.

a) Come richiamato dal compianto Card. M. F. Pompedda<sup>9</sup>, perché sia integrata l'ipotesi prevista dal can. 1095, 1°, non si richiede una totale mancanza dell'uso di ragione, bensì già una "non sufficienza" (che non si richiedeva nel CJC 1917), in ordine alla peculiare natura del matrimonio di cui al cito can. 1055 § 1, tenuto, altresì, in debito conto quello che è il diritto nativo di ogni uomo al matrimonio stesso.

b) Ma, indubbiamente, una delle conseguenze della dipendenza da droga è la mancanza della capacità critica e di giudizio. Nello stato di intossicazione, la obnubilazione della coscienza e la sua fissazione sulle esigenze compulsive dello stato "di necessità determina la prevalenza di reazioni e attitudini di tipo istintivo su quelle di tipo razionale. La discrezione di giudizio richiesta per il matrimonio implica anche la libertà interna, cioè la capacità di determinarsi liberamente a decidere circa il matrimonio da contrarre.

Non si richiede che tale capacità di "*libere sese determinandi*" sia perfetta sì da doversi ritenere compromessa da ogni e qualsivoglia disturbo, anche lieve, in tal guisa restringendo oltre misura la schiera di coloro che sarebbero idonei al matrimonio. Invero, la libertà interna può essere compromessa non solo per la presenza di malattie mentali propriamente dette, ma anche da situazioni interiori, permanenti o transeunti, che talvolta possono essere tali da creare o stimoli "*quibus resisti nequit*", oppure dar vita ad uno stato di abulia e disinteresse che mal si concilia con la libera determinazione o, infine, ad uno stato di incertezza patologica e confusionale dal quale l'individuo non riesce a liberarsi. Laddove constasse della gravità di tali situazioni si potrebbe senz'altro arrivare a riconoscere la nullità del consenso prestato, *et quidem* ex can. 1095, 2.

e) La dipendenza da droga, può altresì costituire un chiaro fattore che provoca squilibrio della normale vita affettiva della persona.

Nel tossicodipendente (sebbene ciò dipenda molto dal grado di intossicazione) si verifica una subordinazione degli affetti alla necessità compulsiva di assumere droga:

---

<sup>9</sup> *Il consenso matrimoniale*, in AA.VV., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Roma 1984, pp. 6 ss.

stato apatico, abulia affettiva, egocentrismo esacerbato, preoccupazioni ansiose con insicurezza e sofferenza che frenano e inibiscono il normale sviluppo della persona e producono disadattamento, pulsioni istintive poco o punto oggettivamente connesse con la razionalità; prevalenza di azioni di tipo istintivo su quelle di tipo razionale a causa dell'avvenuta obnubilazione della coscienza e completo asservimento al farmaco.

In casi estremi si può parlare di vera aridità e incapacità affettiva. È indubbio che la tossicodipendenza possa produrre una severa regressione negli stati affettivi.

Consequentemente, in ordine alla capacità matrimoniale del tossicodipendente, la sua vita di relazione è segnata dalla necessità della droga, come aspirazione e desiderio onnicomprensivo e ossessivo, che finisce coll'assorbire e annullare tutti gli altri.

In ogni caso, allorché si tratti di tossicodipendenza grave è difficile ammettere la possibilità di un vero amore coniugale su un fondo di pulsioni prevalentemente istintive.

Così la *coram* Doran del 20 genn. 1994<sup>10</sup>.

*Idque fit* – leggiamo in una c. Stankiewicz 23 febr. 1990, che cita un *decretum confirmatorium* diei 8 maii 1984 c. Colagiovanni – *sive propter gravem defectionem iudicii practici 'cum effractione inter internum fictum mundum interiorem et realitatem socialem, persistente quidem perturbatione etiam in periodo abstinentiae', sive 'ob gravem perturbationem facultatis volitivae (cf c. Fagiolo 21 martii 1969), sive ob incapacitatem radicalem instaurandi intimissimam vitae communionem, quae est 'communitas vitae et amoris coniugalis'*<sup>11</sup>.

d) La tendenza a valutare l'intossicazione sub can. 1095 n.3 piuttosto che sotto il profilo del *defectus discretionis iudicii* emerge piuttosto distintamente nella giurisprudenza quando tale intossicazione si presenti, al momento della prestazione del consenso in forme non così gravi da incidere sull'intelletto e sulla volontà, ma già tali da minare gravemente la personalità, rendendo impossibile l'esecuzione delle obbligazioni coniugali, per cui vale il principio che ritiene nulla l'obbligazione che non può mai essere eseguita, fermo restando che l'impossibilità è sempre un '*conceptus iuris*' e non già un '*merus eventus facti*' (coram Funghini 23.11.1988); così C. Pompedda 171ug. 1989<sup>12</sup>.

Quindi, si può dire che l'assunzione di sostanze tossiche – oltre ad incidere sulla vera e propria capacità di intendere e di volere (can. 1095 n 1 e 2) – può assumere rilievo anche sotto il profilo dalla *incapacitas assumendi onera coniugalia*.

Nella sintomatologia del tossicodipendente emerge il difetto talvolta gravissimo o la incapacità radicale di instaurare la vita di relazione ed, '*eo magis*', quella "*intimissima vitae eommunio*" qual è quella matrimoniale, sia per l'ossessione che lo disturba ed opprime nella crisi o fase astinenziale, sia per l'ottundimento che lo colpisce, anche nei sentimenti, come conseguenza dell'interiore deterioramento provocato in seguito alle ripetute assunzioni di droga, come rilevato nella surriferita c. Stankiewicz del 23 febr. 1990. La perdita del senso morale, poi, con conseguenti effetti sulla fedeltà, e l'egocentrismo sono note tipiche della tossicodipendenza cronica che impediscono di formare con l'altro quel vero consorzio di tutta la vita. E così la parossistica

<sup>10</sup> RRD, vol. LXXXVI, pp. 29-41.

<sup>11</sup> RRD, vol. LXXXII, pp. 161, n. 16.

<sup>12</sup> RRD, vol. LXXXI, pp. 507-513.

tendenza ad un mendacio 'strutturale', che mina, 'ab imo fundo' ogni possibilità di autentico dialogo. Se si considera, poi – come abbiamo richiamato in apertura – che il Concilio Vaticano II e, conseguentemente, il CJC del 1983 hanno evidenziato e valorizzato gli elementi personalistici del matrimonio, per cui esso (come diceva già Leone XIII) non può avere altro fine che il bene delle persone che nel matrimonio vivono e si perfezionano, e che dal matrimonio nascono, non ci si può, non chiedere se effettivamente il tossicodipendente possa volere il bene dei coniugi, se davvero sia capace di un amore totale e completo.

Esiste, inoltre, la possibilità che alcuni tipi di intossicazione possano generare, o almeno accentuare, una tendenza omosessuale se non addirittura una *impotentia coeundi* psicogena, come avverte al riguardo S. Panizo Orallo<sup>13</sup>. Infatti, l'assunzione di sostanze, diminuendo la efficienza biologica dell'organismo, tende a diminuire le funzioni sessuali con possibili conseguenze in ordine alla capacità di adempiere gli oneri coniugali. Quanto, poi, agli oneri inerenti l'educazione della prole, è evidente che può darsi il caso dei tossicodipendenti che non sia in condizione psichica e morale di assicurarla, così venendo meno a un suo dovere gravissimo.

e) 'Obiter' diremo, con riferimento all'altra parte, che la tossicodipendenza può rilevare anche in relazione alle figure dell'errore e del dolo.

### *I diversi tipi di tossicodipendenza*

Come abbiamo detto in apertura, la Giurisprudenza Rotale, trattando delle intossicazioni da assunzione di sostanze, ha da sempre considerato l'alcolismo, ai fini del giudizio sulla capacità matrimoniale, come fattispecie a se stante, distinta dalle altre ipotesi di tossicodipendenza.

Epperò – come abbiamo sopra accennato – se si analizzano in concreto le sentenze che si sono occupate di intossicazione diversa da quella alcolica, si riscontra, nell'analisi degli effetti giuridici di tali intossicazioni sulla capacità delle parti a contrarre matrimonio, un sostanziale parallelismo con le conclusioni raggiunte in tema di alcolismo.

Il che è da ricondurre essenzialmente – soprattutto con riferimento all'ipotesi legale del n.2 del can. 1095 – alla sostanziale identità, se non di tutti, almeno di taluni effetti comuni a tutte le droghe – alcol compreso – sul fisico e sulla psiche di chi le assume. Tuttavia è indiscutibile che le conseguenze derivanti dall'assunzione o dipendenza dalle diverse sostanze presentano caratteristiche diverse. Mentre l'eroina, che si colloca fra le droghe c.d. pesanti, provoca una condizione psichica disturbata persistente anche nell'intervallo di tempo che segue e precede il momento dell'assunzione, la **cocaina** produce, negli episodi di intossicazione acuta, soltanto una sensazione di euforia e di fiducia in se stessi accompagnata da una crescita sensibilità agli stimoli sensoriali (*coram* Stankiewicz 23.2.1990), ma nello stadio di intossicazione cronica non manca di condurre ad uno stato clinico-tossico più complesso; stati di confusione mentale con quadri di angoscia e di paura, idee deliranti di persecuzione ma soprattutto sensazioni allucinatorie.

Le **anfetamine** – che consentono a chi ne fa uso seppur saltuario di avvertire meno

---

<sup>13</sup> S. PANIZO ORALLO, *Las impotencias psiquicas y el matrimonio en derecho canonico*, in «Revista Jurídica Catalana», 1983, 761-762.

la fatica fisica (accrescimento dell'attività neuromuscolare, diminuzione del bisogno di sonno) e di rendere di più nell'attività intellettuale – in caso di intossicazione cronica comportano la necessità di dosi sempre più forti ed un progressivo deterioramento della personalità che può risolversi in vera e propria psicosi<sup>14</sup>.

Per quanto ciascuna sostanza psicoattiva incida in modo peculiare sulla capacità di chi ne fa uso episodicamente o continuativamente – se non altro quanto al tempo più o meno rapido di manifestazione delle conseguenze sul fisico e sulla psiche di tali soggetti – non può disconoscersi che vi sono effetti da considerarsi comuni al consumo di molte droghe e che più o meno tutte danno luogo ad episodi di intossicazione tanto acuta che cronica. Rimane fondamentale distinzione fra fase acuta e condizione cronica, nonché il possibile passaggio del soggetto dalla prima alla seconda attraverso un processo evolutivo che gradualmente ma progressivamente destabilizza le funzioni e le capacità umane.

Dall'assunzione *iterata ac immoderata* della sostanza stupefacente deriva, quindi, una modifica dello stato fisiologico ed *infine accedit dein phasis ruinae aut dissolutionis, quae tragoediam provocat toxicorum usurpationis vitio inferti, qui non solum impeditur sponte dimittere nefastum usum venefici ac nocivi pharmaci, potius vero ad augendum impellitur, sumentem indifferenter reddendo circa ea quae non sese referant ad malam consuetudinem*<sup>15</sup>.

Gli effetti che tale progressiva intossicazione produce sulla personalità e sulle facoltà intellettive, critiche e volitive del tossicomane possono riassumersi, in una parola, nella perdita da parte sua del dominio di sé o del controllo dei propri impulsi interni; di modo che il consenso prestato in tale stato di intossicazione cronicizzata configura l'ipotesi prevista dal can. 1095 n.2. Ed è questa, infatti, la conclusione alla quale giunge la giurisprudenza. Le ripercussioni causate dall'intossicazione acuta – conseguente all'uso episodico di tale sostanza in concomitanza con la prestazione del consenso – sulla capacità matrimoniale del soggetto e sulla conseguente validità del vincolo, non differiscono da quelle individuate per l'alcolismo. Conclusivamente – come accennato sopra – in ipotesi di dipendenza da sostanze, è improponibile l'adozione di un criterio generalizzato, valido per tutti i casi di assunzione o dipendenza. Tali sostanze presentano, infatti, sia peculiarità legate alla reazione individuale al loro consumo tanto episodico che protratto nel tempo, sia un ulteriore profilo di specificità in quanto ciascuna sostanza è di per sé in grado di produrre effetti diversi dalle altre.

Massima importanza rivestirà dunque il ruolo svolto in tali cause dai periti, chiamati ad investigare in concreto, caso per caso, circa l'incidenza dell'intossicazione sulle facoltà intellettive e volitive del nubente: *...iudex his in causis unius periti vel pluriurn opera utatur (can. 1680) ad veram naturam adserti toxicomanis dignoscendam (can. 1574). Nemo enim nisi peritus, potissimum in re psychiatrica, determinare valebit, utrum nupturiens tempore initi matrimonii iam dependentia a stupefactivis medicamentis laboraverit, an potius abusu drogatum deditus fuerit vel tantum oblata occasione iisdem usus sit, et quemnam effectum assumptio toxicorum in eius vitam psychica exercuerit. Quin immo, indagatio peritalis hisce in causis etiam conditionem psychicam adserti toxicomanis complecti debet, quae substratum constituere potest*

<sup>14</sup> Cfr. PANIZO ORALLO, *Alcolismo, droga y matrimonio*, Salamanca 1984, 233-234.

<sup>15</sup> Coram Funghini 23 nov. 1988 in RRD vol. LXXX, pp. 638, n. 4.



*orate dein a toxicis dependentiae. Tunc enim praeexistens status pathologiae ipsius contrahentis intoxicationem saltem uti concausam assertae incapacitatis habebit, cum illa facile in lucem proferat et ante oculos ponat anomaliam, quae certo gravior reddita est per toxicum veneni usum*<sup>16</sup> (c. Funghini, 23 nov. 1988, n.7).

L'incidenza dovrà valutarsi tenendo conto dell'unicità ed irripetibilità della struttura psico-somatica di ciascun individuo, nonché della sua tolleranza alle sostanze assunte, alle quali consegue – salvo casi limite –, che, invero, alquanto raramente si presentano nella pratica – l'impossibilità di giungere ad una conclusione quanto alla capacità matrimoniale del soggetto, basandosi esclusivamente sulla valutazione di dati estrinseci, quali il tipo e la quantità della sostanza assunta.

Quando all'assunzione dei mezzi di prova, ammonisce il canone 1527 § 1: *Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt.*

Sappiamo bene che – per la dottrina canonistica, in cui non può non rifrangersi lo spirito dell'ordinamento canonico – “non possono esistere, prove illecite che possano considerarsi utili”<sup>17</sup>.

Ciò premesso, ‘*per transennam*’ mi piace portare a conoscenza quanto è dato leggere su un quaderno di *Ius Ecclesiae* dello scorso 2007<sup>18</sup>: di fronte al silenzio-rigetto dell'Azienda sanitaria locale, il TAR della Campania aveva ammesso l'istanza di accesso – presentata dal sig. NN, che sarebbe stato attore nella causa di nullità del proprio matrimonio *ex can. 1095, 3 ex parte mulieris conventae* – a prender visione ed estrarre la cartella clinica della moglie, da molti anni in cura presso il DSM di Salerno, onde dar avvio e coltivare la azione giurisdizionale innanzi al Tribunale Ecclesiastico competente. Il TAR ammise l'istanza, poiché tra i due valore confliggenti: la riservatezza dei dati c.d. “sensibili” della controinteressata e il diritto del richiedente, veniva considerato prevalente quest'ultimo, poiché, altrimenti, il richiedente non avrebbe potuto esperire la propria azione di fronte al Tribunale Ecclesiastico e così non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di contrarre un nuovo valido matrimonio di fronte alla Chiesa e di fronte allo stato. s'intende se ottenuta la dichiarazione di nullità.

La controinteressata appellò contro siffatta decisione del TAR al Consiglio di Stato (21 apr 2006), che confermò la decisione del TAR per le ragioni su esposte e in forza del “principio di coordinamento interordinamentale fra giurisdizione civile ed ecclesiastica, poiché le sentenze ecclesiastiche di N.M., se munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico (cioè la Segnatura Apostolica), sono – su domanda di parte – dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della competente Corte di Appello.

### *Alcuni esempi di giurisprudenza Rotale*

Se copiosa è la giurisprudenza Rotale in tema di tossicodipendenza, non sempre facile risulta, invero, l'individuazione del tipo di sostanza che ha indotto la tossico-

<sup>16</sup> Coram Stankiewicz, 23 febr. 1990, cit., n. 17.

<sup>17</sup> C. GULLO, *Questioni sulla liceità delle prove nelle cause matrimoniali*, in H. ZAPP e AA, *Jus canonicum in Oriente et Occidente*, Frankfurt I M 2003, pp. 869-871.

<sup>18</sup> *Jus Ecclesiae*, XIX, 2007, pp. 269-292.

dipendenza, ricorrendo infatti, *haud semel*, espressioni alquanto generiche come 'substantiae stupefactivae', droga etc.; assai poche, oltre alle 3 citate in apertura, le decisioni attinenti all'uso delle sostanze di cui all'oggetto del nostro tema.

E poiché identico – seppur con la fisiologica evoluzione giurisprudenziale – a me è parso il paradigma giuridico adottato in tema di droghe, in nota<sup>19</sup> indicherò alcune decisioni che, comunque, riguardano, invero genericamente, l'uso di sostanze narcotiche e stupefacenti.

Nella *coram* Doran del 20 gennaio 1994<sup>20</sup>, si legge che *attamen vir conventus aromata venenosa esset* (sic) *sumens*, egli, alla luce delle perizie, ivi compresa quella eseguita in Rota, fu giudicato schizofrenico, affetto da schizofrenia paranoide, genetico-costituzionale, antecedente al matrimonio. Il perito afferma che trattasi di persona il cui stato mentale risaliva a dieci anni prima, e che si era aggravato dopo che questa persona aveva fatto uso di LSD. La sentenza giudica il convenuto *incapax matrimonii in sensu cann.1055 et 1057, ex can.1095,3*.

La *Coram* Boccafolo del 2 dicembre 1994<sup>21</sup> in cui il capo accusato era *ex can. 1095,2 in utraque parte* – afferma che *sane, inter causas indolis psychopathologicae quae etiam gravem defectum discretionis iudicii afficere possunt existant quoque perturbationes usu substantiarum psychoactivarum inductae, quae vario nomine indicari, solent, quaeque syndromem dependentiae inducunt*.

Epperò, dal momento che l'attore accusava dipendenza alcolica, la sentenza si diffonde nella parte *in factis* nell'affrontare questo aspetto della fattispecie: non provato il quale, la decisione è stata negativa.

*Alia demum causa* – leggiamo nella *coram* Civili del 19 giugno 1996<sup>22</sup> – *gravem defectum discretionis iudicii inducens est toxicomania. In subiectis ergo tantummodo usui occasionali toxicorum deditis, plerumque non advertitur praesentia pathologiae mentalis. Sed contrarium adfirmatur de iis quae toxicomaniae proprie dictae obnoxii sunt*.

La sentenza prosegue distinguendo fra *toxicum sumentem* e *toxico obnoxium*. Ma il convenuto, tossicomane, soffriva di sindrome psicodpressiva, per cui *abusus s.d.*

---

<sup>19</sup> *Coram* Jullien 23 febr. 1935, cito *coram* Wynen, 27 febr. 1937, cit.; *coram* Wynen, 25 febr. 1941, in S.R.R.D., vol. XXXIII (1941), 144-168; *coram* Brennan, 25 nov. 1949, cit.; *coram* Fidecicchi, 20 mag. 1952, in S.R.R.D., vol. XLIV (1952), 326-336; *coram* Fagiolo, 21 mar. 1969, in S.R.R.D., vol. LXI (1969), non edita; *coram* Pompedda, 16 dic. 1970, cit.; *coram* Pinto, 14 febr. 1972, in S.R.R.O., vol. LXIV (1972) LXIV, 83-91; *coram* Rogers, 27 giu. 1972, cit.; *coram* Di Felice, 9 giu. 1973, in S.R.R.D., vol. LXV (1973), 484-493; *coram* Ragni, 11 ott. 1982, in S.R.R.D., vol. LXXIV (1982), 452ss.; *coram* Colagiovanni, 8 mag. 1984, cit.; *Coram* Funghini, 23 nov. 1988, cit.; *coram* Stankiewicz, 23 febr. 1990, cit. Vi sono sentenze sull'assunzione di sostanze stupefacenti (oppio, marijuana, cocaina: *coram* Stankiewicz, 23 febr. 1990, cit., eroina: *coram* Colagiovanni, 8 mag. 1984, cit.; morfina: *coram* Jullien 23 febr. 1935, cit.; *coram* Wynen, 27 febr. 1937, cit.; *coram* Fagiolo, 21 mar. 1969, cit.) di farmaci (psicofarmaci, optalidon, barbiturici; *coram* Pompedda, 16 dic. 1970, cit.; *coram* Rogers, 27 giu. 1972, cit.; *coram* Di Felice, 9 giu. 1973, cit.; *coram* Ragni, 11 ott. 1982; anfetamine assunte per cura dimagrante; *coram* Brennan, 25 nov. 1949, cit.), e persino di ossido di carbonio proveniente dalle fiamme di un incendio (*coram* Pinto, 14 febr. 1972, cit.). Né è estranea all'esperienza giurisprudenziale la c.d. «polytoxicomania, polyintoxicatio aut polytoxicodipendenza» (*coram* Stankiewicz, 23 febr. 1990 cit.), presente nel soggetto che fa cumulativamente uso di più sostanze psicoattive.

<sup>20</sup> Cit.

<sup>21</sup> RRD vol. LXXXVI, p. 579, n. 8.

<sup>22</sup> RRD vol. LXXXVIII, p. 472, n. 8.

*“droghe” et alcoli haberi possunt tamquam iudicium depressionis, potius quam morbus distinctus...*

Per cui, la sentenza: conclude affermativamente ex can. 1095, 2 *acclarata matrimonii nullitate ex maiore vitio consensus hucusque examinato, supervacaneafit quaelibet investigatio super effectibus politoxicomaniae vel toxicodendentiae conventi...*

Dicevo che sono poche le sentenze che trattano delle sostanze di cui nel nostro argomento. E in tutte, invero, l'uso della sostanza (cocaina, anfetamine, LSD) avviene sempre come in una sorta di 'combinato disposto' con l'abuso di alcol, ed è piuttosto l'espressione di una grave patologia, a se stante, che finisce con l'esprimersi e coll'aggravarsi e col condurre all'uso di sostanze stupefacenti.

Nella *coram* Wynen del 27 febbraio 1937<sup>23</sup> – che qui cito come emblematica di un cammino e di un travaglio giurisprudenziale, in materia di incapacità per uso di droghe, che condurrà agli esiti, anch'essi emblematici della più volte citata *coram* Stankiewicz del 23 febbraio 1990 – è interessante notare che l'illustre Uditore tedesco respinge severamente, in nome di una non moderna psicologia, quella che – nella perizia – poteva essere considerata come l'inconsapevole anticipazione del contenuto del n. 2 del can. 1095, poiché *hic Professor, adhibens modum cogitandi et terminologiam modernae psychologiae, ad valide praestandum consensum, ex parte intellectus adhuc plus exigitquam cognitionis actum... Si praemissae, ex quibusperitior hanc suam conclusionem deducit, adniitti possent et admitterentur, sequeretur – non solum debiles mente, sed omnes homines simplices et rusticos validum consensum matrimonialem ponere non posse. Quod statuere longe abest a Nobis.*

Poiché *“Ubicumque est intellectus, est liberum arbitrium”*: (S. Th., I, q. LIX, art. 3). Nella citata *Coram* Wynen, lo stato del morfinomane viene equiparato a quello di chi è lievemente brillo, sicché non è da ritenere privo, né abitualmente né in atto, della capacità di porre un atto libero. 'Porro – continua la sentenza con colorita, seppur non del tutto pertinente immagine –, quis affinnare vellet carere libera sua voluntate illum hominem, qui profecturus in ecclesiam sumit potum alcolicum, ut habeat bonum animum ad perficiendam confessionem sacramentalem, revelando omnia peccata commissa? *Quod excitat voluntatem ad agendUln, non tollit libertatem agentis*<sup>24</sup>. Nella sentenza *coram* Stankiewicz del 23 febbraio 1990 si può ravvisare un atteggiamento di analitica attenzione ai fatti provati in giudizio e alla loro interpretazione psicopatologica fornita dal perito d'ufficio. Un atteggiamento “dialogico” che consente al giudice di superare le pur ragionevoli, ma forse alquanto formalistiche obiezioni della difesa del vincolo, attestata su una visione per certi versi “atomistica” dell'atto consensuale, considerato *hic et nunc* piuttosto che nella trama del concreto vissuto delle parti. La *coram* Stankiewicz rappresenta pertanto l'esempio di una visione (se possiamo parafrasare una celebre sentenza rotale) più integrale e completa dell'atto del consenso e della stessa scelta nuziale, con le formidabili conseguenze in termini di diritti e doveri, di obblighi ed oneri che non può non subire severe distorsioni nel caso di vera dipendenza da sostanze psicoattive<sup>25</sup>. Ho sopra richiamato alcune

<sup>23</sup> RRD vol. XXIX, p. 189, n. 23.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 193, n. 27.

<sup>25</sup> La più volte sopracitata sentenza del 23 febbraio del 1990 *coram* Stankiewicz, dichiarò nullo il matrimonio per grave difetto in materia di discernimento del giudizio in entrambe i contraenti in quanto: a) la donna aveva alle spalle una lunga storia di consumo di droghe (marijuana, LSD, cocaina

sentenze a partire. dagli Anni Trenta fin più o meno ai giorni odierni. Mi sembra d'aver colto una costante, quanto alla ribadita necessità di una considerazione del caso concreto, con l'avvertimento, direi insistito, al dovere di prescindere da impostazioni aprioristiche, quasi un letto di Procuste su cui distendere e far corrispondere le varie fattispecie; ma insieme non si possono non cogliere quel lungo travaglio giurisprudenziale sopra accennato, e gli esiti cui esso ha condotto. Si passa, in altri termini, da un'impostazione, che direi 'minimalistica', tutta concentrata nell'effato tomista, di certo perenne anch'esso come la filosofia di cui è brano: *ubicumque est intellectus, est liberum arbitrium*, ad un'impostazione più sfumata e problematica, complessa e attenta, più coerente, in fondo, con la acquisita consapevolezza di ciò che sommariamente dicesi carattere personalistico del matrimonio cristiano.

---

ecc.) – era dunque una politossica dipendente – e sotto gli effetti della droga vedeva il suo fidanzato, nei giorni precedenti al matrimonio in modo diverso da come lui era realmente; b) il fidanzato nonostante fosse ancora più drogato della fidanzata, una volta celebrato il matrimonio continuò a fare uso di droghe – prendendo una grossa quantità di LSD, e marijuana – quando l'effetto della droga terminava lui si sentiva molto male, dovendo pure venir ricoverato come “drogato”; inoltre i due erano affettivamente immaturi in modo grave e l'uomo era anche epilettico.